

# ***FOCUS***

## ***“I ricorsi delle Regioni alla Corte costituzionale”***

**31**

***29 aprile 2010***

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale*

*Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale*

*Aurelia Jannelli*

*a cura di Franco Turigliatto*

*Realizzazione grafica:*

*Simonetta Morreale*

## Indice

<i>Introduzione</i> .....	3
---------------------------	---

### *I RICORSI DELLE REGIONI*

<b>1. ACQUA PUBBLICA</b> .....	<b>4</b>
<i>1.1 Ricorsi</i> .....	4
<i>1.2 Quesiti referendari del Forum Italiano dei Movimenti dell'acqua</i> .....	5
<b>2. BILANCI SANITÀ</b> .....	<b>6</b>
<b>3. DECRETO SALVALISTE</b> .....	<b>7</b>
<b>4. DIRIGENZA PUBBLICA</b> .....	<b>8</b>
<b>5. FINANZIAMENTI ENTI LOCALI, COMUNITÀ MONTANE, SOPPRESSIONE DEL DIFENSORE CIVICO, DEI CONSORZI</b> .....	<b>9</b>
<b>6. MINORANZE LINGUISTICHE</b> .....	<b>10</b>
<b>7. RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI EDIFICABILI</b> .....	<b>12</b>
<b>8. RITENUTE SU REDDITI DI PERSONE</b> .....	<b>12</b>

# **Monitoraggio dei ricorsi proposti per legittimità costituzionale delle Regioni**

## **INTRODUZIONE**

Con questo Focus si avvia un lavoro teso ad informare ed esaminare i ricorsi presentati dalle Regioni avverso le legge statali, con giudizio ancora pendente davanti alla Corte Costituzionale.

### **Gli obiettivi perseguiti sono:**

- dare conto dei ricorsi in atto e delle loro tipologie;
- operare una analisi più approfondita a riguardo di determinate materie e fattispecie, raggruppando quelle tra loro analoghe;
- seguire l'iter del ricorso fino alla pronuncia finale della Consulta.

Da dicembre del 2009 al marzo del 2010 i ricorsi delle regioni sono stati complessivamente 21 di cui 18 delle regioni a statuto ordinario e 3 delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Alcune regioni come la Toscana, il Piemonte, le Marche, la Campania e la Sicilia hanno attivato più di un ricorso presso la Corte costituzionale.

### **I provvedimenti legislativi su cui i ricorsi sollevano la questione di legittimità costituzionale sono:**

- in primo luogo il cosiddetto “Brunetta” cioè il decreto legislativo di riforma del pubblico impiego;
- in secondo luogo numerose disposizioni della legge finanziaria per il 2010, con particolare riferimento alle norme relative agli enti locali;
- in terzo luogo il cosiddetto decreto Ronchi, cioè la normativa riguardante la gestione del servizio idrico (l'acqua pubblica);
- in quarto luogo il cosiddetto “decreto salvaliste”;
- infine, molto importante perché rivolto alla tutela delle minoranze linguistiche, il decreto che stabilisce quali siano le leggi antecedenti al 1970 che rimangono in vigore, per cui, nel combinato disposto con il “taglialeggi”, risulta l'abrogazione di un provvedimento del Gran Consiglio del fascismo per l'Alto Adige.

Nell'ambito dei ricorsi relativi alla gestione del servizio idrico locale viene data documentazione anche dei quesiti referendari proposti su questa materia.

I testi dei ricorsi sono disponibili presso il Settore Studi, Documentazione e supporto giuridico legale.

## I RICORSI DELLE REGIONI

### 1. ACQUA PUBBLICA

#### 1.1 Ricorsi

Ricorso n. 6 del 18 gennaio 2010 della regione Puglia  
Ricorso n. 10 del 27 gennaio 2010 della regione Toscana  
Ricorso n. 12 del 21 gennaio 2010 della regione Liguria  
Ricorso n. 13 del 21 gennaio 2010 della regione Emilia - Romagna  
Ricorso n. 14 del 21 gennaio 2010 della regione Umbria  
Ricorso n. 15 del 20 gennaio 2010 della regione Marche  
Ricorso n. 16 del 29 gennaio 2010 della regione Piemonte

I ricorsi denunciano *“la violazione dell'autonomia regionale e degli enti locali, la violazione della competenza legislativa regionale, la violazione dei principi di autorganizzazione e di buon andamento dell'amministrazione, di autonomia normativa nella disciplina delle funzioni, di ragionevolezza, di proporzionalità ed adeguatezza, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie”* per quanto riguarda la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Vengono impugnate le norme della legge n. 166 del 2009 che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, là dove all'articolo 15 viene modificata la precedente disciplina in materia dei servizi pubblici locali per quanto riguarda le forme di gestione del servizio idrico locale. La nuova norma prevede l'affidamento *“in house”* di tale servizio solo in casi espressi in via di eccezione con una procedura particolare in cui l'ente deve fornire specifiche e dettagliate spiegazioni di tale scelta in alternativa dell'affidamento in concessione a terzi e dell'affidamento a società miste.<sup>1</sup>

Nel ricorso della regione Piemonte si precisa che: *“In particolare con la nuova legge statale (art. 15, co. 1°, lett. b, d.l. n. 135 del 2009, cit.) si è voluto rafforzare l'ipotesi limite di una disciplina nazionale di «integrale concorrenzialità» imponendo comunque di rivolgersi al mercato per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, anche nella forma della società a capitale misto pubblico-privato per la quale s'impone una gara per la scelta del socio privato che abbia ad oggetto «al tempo stesso» la qualità di socio di capitale in misura minima predefinita (almeno «il 40» del capitale sociale) ma anche «specifici compiti operativi», chiarendo anche letteralmente «l'eccezionalità» di ogni diversa forma di affidamento e gestione, in particolare quella cd. in house providing di derivazione europea.”*

Nel ricorso della Puglia si specifica inoltre che *“Le disposizioni dei commi 2, 3, e 4 risultano illegittime in violazione dell'art. 117, in quanto limitano la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell'ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali («le peculiari caratteristiche economiche sociali ambientali e geomorfologiche del contesto*

---

<sup>1</sup> Il testo del decreto è reperibile alla pagina:  
<http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2009-09-25&annoatto=2009&numeroatto=135&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=009G0145&aggatto=si&&afterrif=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1271772006953>

*territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato» )che procedurali («l'onere di trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza»).*

*In tal modo esse impediscono una previa valutazione comparativa da parte dell'amministrazione fra tutte le possibili opzioni di scelta della forma di gestione, cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l'offerta delle prestazioni di servizio pubblico.”*

*E ancora viene scritto nel ricorso della Toscana:“In particolare, le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 135/2009 ed infine dalla legge di conversione n. 166/2009 dettano nuove regole in ordine alle modalità di conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, realizzando un sistema in cui emerge con forza la centralità e la prevalenza dell'affidamento del servizio attraverso le procedure di evidenza pubblica ed il disfavore del legislatore statale per le modalità di gestione in house, con il dichiarato scopo di procedere ad una liberalizzazione del settore dei servizi pubblici.”*

Secondo i ricorrenti gli articoli violati della Costituzione sarebbero in primo luogo l'articolo 117, ma vengono richiamati anche altri articoli; per esempio il Piemonte fa riferimento agli articoli 3, 5, 23, 42, 97, 114 e 118; alcuni ricorsi fanno riferimento anche al trattato CE all'articolo 5 e all'articolo 14 e 15. La Liguria richiama la Carta europea dell'autonomia locale agli articoli 3 e 4.

### *1.2 Quesiti referendari del Forum Italiano dei Movimenti dell'acqua*

E' opportuno ricordare che Il **Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua**, costituito da centinaia di comitati territoriali che si oppongono alla privatizzazione dell'acqua, insieme a numerose realtà sociali e culturali ha deciso di promuovere **3 quesiti referendari**, depositati presso la Corte di Cassazione di Roma mercoledì 31 marzo 2010 che intervengono sulle disposizioni oggetto dei ricorsi delle Regioni; la raccolta delle firme a sostegno dei referendum comincia il 24 aprile e, come da norma, dovrà essere completata entro tre mesi.

Il **primo quesito** referendario chiede l'abrogazione della norme denunciate dai ricorsi delle regioni di cui sopra e recita:

“Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europee*” convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166?”

Il **secondo quesito** riguarda invece l'articolo 113 del d.Lgs n. 267 del 2000 (testo Unico degli Enti locali) che disciplina come uniche forme societarie possibile per l'affidamento del servizio idrico integrato, le società per azioni che possono essere a

capitale totalmente privato oppure a capitale pubblico o anche a capitale interamente pubblico. L'obiettivo dei promotori del referendum è di promuovere quelle forme societarie che meglio possano svolgere la funzione di un servizio di preminente interesse generale.

Il quesito recita:

*“Volete voi che sia abrogato l’art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, come modificato dall’art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.”*

Il **terzo quesito** riguarda l'articolo 154 del d. Lgl. n. 152 del 2006 (Il cosiddetto Codice dell'ambiente) limitatamente a quella parte del comma che dispone che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto di una adeguata remunerazione del capitale investito. L'obiettivo dichiarato è quello di eliminare i profitti dal bene comune in quanto la remunerazione prevista non ha alcun collegamento con un reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio.

Il quesito recita:

*“Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?”*

**Anche un partito politico, l'Idv, ha depositato un quesito referendario afferente la stessa materia.** Il quesito in oggetto corrisponde alla fattispecie del primo quesito del Comitato dell'acqua prima richiamato, cioè chiede l'abrogazione della norma specifica del decreto Ronchi.

## **2. BILANCI SANITÀ**

Ricorso n. 35 del 5 marzo 2010 della regione Campania

Il ricorso afferisce alla legge finanziaria in relazione a due fattispecie: all'articolo 2, comma 91 lett. e all'articolo 2 commi 91, lett. b) e 76, lett. a), punto 1, e lett. b).

Nella prima fattispecie viene contestata la norma che recita *“e' consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009”*. Si specifica che *“Nel caso di specie non vengono individuati obiettivi finanziari di risanamento, ma vi è una mera preclusione che condiziona le scelte di bilancio da parte dall'Ente regionale.*

*E' noto che l'autonomia di spesa e di bilancio costituiscono tratti essenziali e caratterizzanti l'autonomia finanziaria. E questo si traduce anche nell'autonomia legislativa per la disciplina contabile che attiene, appunto, all'organizzazione della strumentazione di spesa e di bilancio.”*

Per arrivare alla conclusione che *“L'intervento statale non può superare i confini della normativa contenente i principi fondamentali, secondo le previsioni dell'art. 117 e 119 Cost.”*

Nel secondo caso il ricorso si oppone alle norme che fissano ulteriori automatismi oltre a quelli fiscali per le regioni che presentano uno squilibrio economico nel settore sanitario, individuandoli nel blocco del turnover di personale, nel divieto di spese non obbligatorie e nella nullità di atti e contratti stipulati in violazione; si riduce dal 7% al 5%

il livello di disavanzo sanitario regionale a partire dal quale la Regione (anche qualora essa provveda al ripiano integrale) è obbligata a presentare un piano di rientro e si specifica che l'obbligo sussiste anche in caso di disavanzo inferiore al 5% limitatamente all'ipotesi in cui gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano la copertura integrale del disavanzo. Vengono modificati i procedimenti: per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro; di diffida della regione e della nomina di Commissari *ad acta*, nel caso di mancata adozione del Piano o di inadempimenti regionali nell'attuazione del Piano di rientro. Si prevedono, inoltre, per le due ultime ipotesi summenzionate, misure specifiche quali l'incremento automatico delle aliquote regionali dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e la decadenza automatica dei direttori regionali, amministrativi e sanitari. Si stabilisce, infine una disciplina transitoria per le regioni che adottano già un piano di rientro.

Il ricorso lamenta il blocco delle attività programmatiche della regione per effetto di queste misure, denuncia l'eccedenza della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, la violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché la violazione del principio di leale collaborazione. I riferimenti sono agli artt. 3, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

### **3. DECRETO SALVALISTE**

Ricorso n. 43 del 10 marzo 2010 della regione Lazio

Ricorso n. 45 del 12 marzo della regione Piemonte

Ricorso n. 52 del 29 marzo della regione Toscana

I ricorsi in oggetto sollevano questione di legittimità costituzionale sul cosiddetto decreto salvaliste (decreto legge n. 29 del 5 marzo 2010) rilevando l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 rispetto agli artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117, 120 e 122, prima comma, Cost..<sup>2</sup> Vengono richiamate anche la legge costituzionale del 22 novembre del 1999 n. 1, art. 5, comma 1, nonché le specifiche legge elettorali regionali: per il Piemonte la legge n. 21 del 29 luglio 2009.

I fatti che hanno portato al varo del decreto governativo sono così riassunti nel ricorso della regione Piemonte: *“A seguito dei responsi d'esclusione di talune liste da parte degli uffici elettorali della Regione Lombardia e Lazio il Governo ha con il decreto inteso imporre una propria interpretazione della disposizione di legge statale: sul termine di presentazione delle liste (art. 1, comma 1, d.l. n. 29 del 2010), sulle firme a sostegno delle liste (art. 1, comma 2, d.l. n. 29 del 2010), sui rimedi alle decisioni degli uffici elettorali (art. 1 comma 3, d.-1. n. 29 del 2010), comunque con effetto immediato sulle «operazioni ed ogni altra attività relativa alle elezioni regionali in corso», ivi comprese quelle della Regione Piemonte (art. 1, terzo comma, primo periodo, d.l. n. 29 del 2010), giungendo anzi a porre una singolare norma per la «nuova» presentazione di liste che vale solamente l'8 marzo 2010 (art. 1, comma 3, secondo periodo. d.l. n. 29 del 2010).”....*

---

<sup>2</sup> Il decreto è reperibile alla pagina:

<http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2010-01-26&annoatto=2010&numeroatto=2&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0015&aggatto=si&&afterrif=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1271772674950>

*La Regione Piemonte ritiene che tali disposizioni di legge statale ledano la propria sfera di competenza legislativa stabilita in Costituzione e pertanto con il presente atto presenta ricorso ex art. 127, Cost.”*

*Inoltre ad avviso della Regione Piemonte “vi e' un principio di ragione che impedisce una disciplina retroattiva o d'interpretazione autentica del procedimento elettorale di organi ed enti costituzionali a partire dalla data d'indizione dei comizi elettorali, con conseguente illegittimità costituzionale del decreto legge impugnato in epigrafe per avere disposto una disciplina interpretativa a procedimento elettorale iniziato nella Regione Piemonte.”*

*Anche la Regione Toscana, che già da tempo si era dotata di una propria specifica legge elettorale, ha fatto ricorso specificando che “Si ritiene che le richiamate disposizioni non trovino applicazione nel territorio di quelle Regioni che, come la Regione Toscana, siano dotate di leggi elettorali che disciplinano il procedimento elettorale regionale: in tal senso si e' pronunciata la prima giurisprudenza amministrativa, successiva alla pubblicazione del D.L. in esame (Tar Lazio Sezione II bis Ordinanza n. 1120 del 2010)... Tuttavia, poiché la suddetta interpretazione non è ancora unanime, la Regione Toscana propone il presente ricorso per l'ipotesi in cui la normativa venga ritenuta applicabile anche alle Regioni dotate di legge elettorale regionale. In tale caso infatti gli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 29 del 2010 sarebbe lesivo delle competenze regionali.”*

*Il ricorso evidenzia che “La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha modificato l'art. 122 primo comma Cost. disponendo: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Per evitare il vuoto normativo, il primo comma dell'art. 5 della stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 ha previsto che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della Costituzione ... l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali»”.*

#### **4. DIRIGENZA PUBBLICA**

Ricorso n. 108 del 20 dicembre del 2009 della regione Piemonte

Ricorso n. 110 del 31 dicembre 2009 della regione Toscana

Ricorso n. 1 del 24 dicembre 2009 della regione Marche

I ricorsi in oggetto sollevano questione di legittimità costituzionale in materia di pubblico impiego e di dirigenza pubblica. Viene denunciata la lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia della organizzazione dei propri uffici, e in subordine, della competenza legislativa concorrente contenuta in disposizioni del d.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, articolo 40 comma 1 lett f secondo capoverso che introduce i commi 6-bis e 6-ter all'articolo 19 del d.lgs n. 165 del d.lgs del 30 marzo 2001.<sup>3</sup> Gli articoli della Costituzione richiamati sono il 117 (in tutti tre i ricorsi) e gli articoli 76 e 97.

Le disposizioni in esame dispongono infatti l'estensione di alcune norme concernenti l'organizzazione delle amministrazioni statali anche all'organizzazione

---

<sup>3</sup>Il decreto legislativo è reperibile alla pagina:  
<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm>



dell'amministrazione regionale che impongono, tra l'altro, che incarichi di funzioni dirigenziali non possano essere conferiti a soggetti esterni per più del 10% della dotazione organica, per dirigenti di prima fascia, e per più dell'8%, per dirigenti della seconda fascia.

Le regioni rivendicano, alla luce del rinnovato quadro istituzionale, la piena autonomia nella gestione ed organizzazione dei propri uffici e del relativo personale.

Per un approfondimento del decreto legislativo si veda il Dossier informativo n. 37 „La riforma del pubblico impiego: dal d.l. 112/2008 al d.lgs. 150/2009" (Dicembre 2009), reperibile alla pagina:

[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/dossier\\_info/dossier\\_info\\_37.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/dossier_info/dossier_info_37.pdf)

## **5. FINANZIAMENTI ENTI LOCALI, COMUNITÀ MONTANE, SOPPRESSIONE DEL DIFENSORE CIVICO, DEI CONSORZI**

Ricorso n. 28 del 26 febbraio 2010 della regione Calabria

Ricorso n. 31 del 24 febbraio 2010 della regione Toscana

Ricorso n. 32 del 26 febbraio 2010 della regione Liguria

Ricorso n. 36 del 25 febbraio 2010 della regione Campania

I ricorsi in oggetto sollevano la questione di legittimità costituzionale di norme della legge finanziaria per il 2010, cioè la legge n. 191 del 23 dicembre 2009; essi intervengono in particolare in merito alla norma che prevede la riduzione del contributo ordinario base spettante agli enti locali; tuttavia solo parzialmente e in alcuni casi si contemplano le stesse fattispecie.<sup>4</sup>

La **regione Toscana** lamenta l'imposizione con disciplina di dettaglio di un obbligo preciso e puntuale relativo alla soppressione del difensore civico e dei consorzi di funzione. Si denuncia la lesione delle prerogative regionali e negli enti locali nella materia residuale dell'organizzazione e funzionamento degli enti locali.

Viene sollevata anche la legittimità costituzionale delle comma 186 dell'articolo 2 della legge richiamata che dispone che gli immobili militari siano oggetto di appositi accordi di valorizzazione con i comuni interessati e che la delibera del consiglio di approvazione del protocollo di intesa costituisca anche autorizzazione alle varianti dello strumento urbanistico generale, per le quali si prescinde dalla verifica di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di competenze delle province e delle regioni. Il ricorso lamenta l'introduzione di normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, il contrasto con la legislazione regionale che impone la valutazione di conformità con la pianificazione sovraordinata.

Ma il ricorso afferisce anche al comma 191 art. 2 della legge finanziaria, lamentando nelle disposizioni relative ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni di maggior rischio idrogeologico, l'esclusione della Regione dal procedimento di individuazione delle situazioni di criticità idrogeologica presenti nel proprio territorio.

Le **regioni Liguria e Calabria** muovono il ricorso in relazione al comma 187 dell'articolo 2 della finanziaria dove si dispone che, con la cessazione del finanziamento

---

<sup>4</sup> Le legge finanziaria per il 2010 è reperibile alla pagina:

<http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2009-12-30&annoatto=2009&numeroatto=191&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=009G0205&aggatto=si&afterrif=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1271772476180>

statale per le comunità montane, nelle more dell'attuazione della legge n. 42 del 2009, il 30% delle risorse predette sia assegnato per i comuni montani in base al piano di riparto stabilito da un decreto del Ministro dell'Interno. La disposizione precisa anche che per comuni montani si intendono quelli in cui almeno il 75% del territorio si trovi sopra il livello del mare.

Viene lamentata la soppressione del finanziamento statale alle comunità montane ridondante in lesione delle attribuzioni regionali; viene denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale delle comunità montane, la violazione del dovere di assicurare la sufficienza delle fonti di finanziamento delle funzioni pubbliche degli enti territoriali, violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni, la violazione del principio della certezza delle entrate, irragionevolezza e contraddittorietà, la violazione del principio di leale collaborazione, la caducazione dei principi stabiliti dalla sent. n. 237 del 2009.

**La Regione Campania** ricorre con argomenti analoghi a quelli di Liguria e Calabria per quanto riguarda la soppressione del finanziamento statale per le comunità montane; nello stesso tempo muove ricorso contro la soppressione dei consorzi: *“Lamentata lesione dell'autonomia regionale e degli enti locali - Denunciata lesione delle prerogative regionali e degli enti locali nella materia residuale dell'organizzazione e funzionamento degli enti locali, violazione del principio di leale collaborazione e del criterio di ragionevolezza - Istanza di sospensione della norma impugnata.”*

**E' necessario ricordare che le norme in oggetto hanno conosciuto importanti modifiche per effetto del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010 n. 2, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”,** ulteriormente modificato dalla legge di conversione legge n. 42 del 26 marzo 2010. Vedere a questo proposito il focus n. 30 reperibile alla pagina:

[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.30\\_enti\\_locali.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.30_enti_locali.pdf)

## 6. MINORANZE LINGUISTICHE

Ricorso n. 23 del 22 febbraio 2010 della provincia autonoma di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante *“Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*, limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190).<sup>5</sup> Il ricorso si riferisce all'articolo 1 comma 1 e 2. Tali disposizioni infatti, secondo il ricorso portano alla sottrazione dell'effetto abrogativo, fra gli altri, del R.D. n. 88 del 1923, emanato in attuazione dei provvedimenti del Gran Consiglio del fascismo per l'Alto Adige, recante *“Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e delle altre località dei territori annessi”*.

Viene denunciata la violazione delle prerogative riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano per la presenza di minoranze linguistiche, la violazione della competenza legislativa e amministrativa della provincia in materia di toponomastica, in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, la violazione del

---

<sup>5</sup> <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09179dl.htm>

principio pluralistico, del principio di eguaglianza, del principio di riconoscimento delle autonomie locali e di tutela delle minoranze linguistiche, l'eccesso di delega, la violazione dei principi posti dalla legge di delegazione, la violazione del principio di leale collaborazione, il contrasto con gli obblighi internazionali, la violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

A sostegno della tesi della provincia speciale il ricorso sottolinea che *“Il legislatore costituzionale, al fine di rendere effettiva la tutela delle minoranze linguistiche presenti in provincia di Bolzano nonché la parità tra i diversi gruppi linguistici, ha previsto che nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali (art. 2 Statuto), e che, quindi, alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia (art 3, comma 3, Statuto).*

*L'art. 99 dello Statuto precisa che «nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello stato».*

*L'art. 100 dello Statuto attribuisce ai «cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa» (comma 1), fissa modalità d'uso delle lingue negli organi collegiali della regione, della provincia e degli enti locali (comma 2) e gli obblighi gravanti, sempre in materia di uso delle lingue, in capo agli uffici ed organi pubblici nonché ai concessionari di pubblici servizi (comma 3), per poi concludere che «salvo i casi espressamente previsti - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati ad una pluralità di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.».*

*In base all'art. 101 dello Statuto «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione».*

*L'art. 102 dello Statuto afferma che le «popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».*

*Infine, l'art. 19 dello Statuto prevede che nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna e chela lingua ladina è usata nelle scuole materne ed e' insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.”*

## **7. RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI EDIFICABILI**

Ricorso n. 34 del 25 febbraio 2010 della regione Sicilia

Il ricorso ha come oggetto le disposizioni della legge finanziaria di cui all'articolo 2, comma 230, là dove dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni in mercati regolamentati, nonché la riserva dell'erario ad acquisire le maggiori entrate.

Il ricorso rileva il contrasto con la regola che consente di riservare all'erario statale esclusivamente le nuove entrate tributarie e non anche le imposte sostitutive di entrate già di spettanza regionale. Viene quindi denunciata la violazione dell'autonomia finanziaria della regione.

Si richiede quindi alla Corte la sentenza di *“illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. n. 243 in quanto lesivo delle attribuzioni della Regione Siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano dagli artt. 36 e 37 dello Statuto e dalle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;”*.

## **8. RITENUTE SU REDDITI DI PERSONE**

Ricorso n. 30 del 22 febbraio 2010 della regione Friuli-Venezia Giulia

Il ricorso in oggetto si riferisce a una norma della legge finanziaria del 2008, cioè la legge n. 244 del 24 dicembre del 2007, che limitava per gli anni 2008 e 2009 l'ammontare delle ritenute dei redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione, ma riscossi fuori dal territorio.<sup>6</sup>

Tale norma era già stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2009, così come viene riassunto dal ricorso in oggetto: *“Con la citata sentenza codesta Corte costituzionale ha accolto il ricorso, sancendo che la norma allora impugnata, ponendo un limite all'ammontare annuo statutariamente spettante alla Regione delle ritenute sui redditi da pensione, violava il combinato disposto degli artt. 48 e 49 dello Statuto e dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo di attuazione dello statuto. La disposizione impugnata veniva dunque annullata. La Corte ha anche esteso la pronuncia di illegittimità costituzionale alle norme statali che avevano prorogato la limitazione al 2010 ed al 2011, utilizzando l'istituto dell'illegittimità consequenziale di cui all'art. 27, legge n. 87/1953.”*

Il legislatore aveva dunque dovuto adottare una disposizione attuativa della sentenza contenuta nella legge n. 191 del 2009, all'articolo 2 comma 21 che recita: *“Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1°*

<sup>6</sup> La finanziaria del 2008 è reperibile alla pagina:

<http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2007-12-28&annoatto=2007&numeroatto=244&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=007G0264&aggatto=si&&afterrif=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmsp=1271772854991>

*gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro”.*

Per la regione Friuli-Venezia Giulia tale norma non dà in alcun modo attuazione alla sentenza della Corte, ma risulta lesiva oltre che del giudicato costituzionale, anche dell'autonomia finanziaria della Regione.

Vengono richiamati l'art. 136 della Costituzione, lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 48,49 e 65 e il d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137, art.1. comma 4.